

Progetto di Legge “Adeguamento della Legge Qualifica n.1 del 11/5/2007”

Art. 1 (Aggiornamento delle incompatibilità)

L'articolo 19, comma 1, della Legge qualificata n.6/1996 è così sostituito:

“1. Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Grande e Generale coloro che sono vincolati da rapporti di parentela in linea retta di primo grado e coloro che sono vincolati da rapporto di coniugio o convivano di fatto al di fuori del matrimonio, o abbiano contratto un legame di Unione Civile ai sensi della legge 20 Novembre 2018 n.147.”

Art. 2 (Soglia di sbarramento)

L'articolo 19, comma 4, della Legge qualificata n.1/2007 e successive modifiche è così sostituito:

“4. Ciascuna lista è ammessa alla distribuzione dei seggi se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore al 4% del numero totale dei voti validi.”

Art. 3 (Preferenze)

La Legge Qualificata 23 agosto 2016 n.3 è abrogata, sono pertanto ristabilite le norme di seguito elencate che la legge qualificata 23 agosto 2016 N.3 modificava o abrogava:

- L'articolo 17 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e successive modifiche;
- L'articolo 36 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e successive modifiche;
- L'articolo 36 bis della Legge n. 6/1996 e successive modifiche, introdotto dall'articolo 12 della Legge Qualificata 5 agosto 2008 n. 1
- Sono altresì abrogate le modifiche agli allegati A1 e A2 alla Legge Qualificata 23 agosto 2016 n.3

Art. 4 (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore 5 (cinque) giorni dopo la sua legale pubblicazione.

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 9-4-2019

IL DIRIGENTE

